

4. Il procedimento di conferimento della cittadinanza italiana

4.1 Le fasi del procedimento e le competenze dei soggetti coinvolti

Gli aspetti procedurali concernenti il conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio e per residenza⁹⁵ sono disciplinati in disposizioni di rango diverso: norme di rango primario, contenute principalmente nella legge del 1992⁹⁶; di rango secondario, contenute nel D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, “Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” e nel D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”; indirizzi applicativi, emanati con diverse circolari del Ministero dell’interno⁹⁷.

In questo quadro regolatorio si inserisce la Direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012 sul “Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio”⁹⁸, che ha introdotto aspetti di rilevante novità rispetto al passato. Nel ribadire la distinzione tra procedimenti di concessione della cittadinanza italiana di cui all’art. 9 cit., il cui atto finale è espressione della “funzione politico-amministrativa” e quelli di acquisto/diniego della cittadinanza *iure matrimonii* ex artt. 5 e ss. cit.⁹⁹, per la direttiva in commento nulla osta a che siano attratti alla competenza prefettizia i provvedimenti di acquisto o diniego della cittadinanza italiana per matrimonio.

La ripartizione delle competenze in materia di cittadinanza, pertanto, si articola come segue:

- a) il Prefetto è competente per l’accoglimento dell’istanza di *acquisto* della cittadinanza *iure matrimonii* presentata dal coniuge straniero legalmente residente

⁹⁵ Si utilizza in questa sede il termine “conferimento” per accomunare due ipotesi che, pur impegnando l’Amministrazione in procedimenti dall’*iter* analogo, differiscono per competenza, presupposti e forma del provvedimento finale. Per le ipotesi dell’art. 5 (“per matrimonio”), si ha un “acquisto” *iure communicationis* (attività vincolata, di verifica dei requisiti *ex lege*); per le ipotesi dell’art. 9 e, in particolare, per l’ipotesi principale (naturalizzazione “per residenza”) si ha una “concessione” vera e propria della cittadinanza, a contenuto discrezionale. Si veda in proposito MINISTERO DELL’INTERNO, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze (a cura di), *Io cittadino*, cit., pp. 63 e ss. nonché A. LIBERATI, *La disciplina*, cit., p. 700. Tale profonda differenza è anche alla base del diverso trattamento procedimentale delle due ipotesi stabilito con la Direttiva del 7 marzo 2012 del Ministro dell’Interno.

⁹⁶ Per il riconoscimento ai sensi delle leggi speciali 379/2000 e 124/2006 (quest’ultima, peraltro, recante modifiche alla stessa L. 91/1992, con l’inserimento degli artt. 17bis e 17ter), si veda *infra*.

⁹⁷ Sui procedimenti in esame, in dottrina si veda anche A. LIBERATI, *La disciplina*, cit., pp. 707 e ss.

⁹⁸ Il testo della Direttiva è disponibile in <http://www.interno.gov.it>. La necessità di una semplificazione dell’*iter* procedurale, nel senso del decentramento, deriva, secondo quanto ivi rammentato, dal “sensibile incremento” dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, connesso al consistente flusso migratorio, che lascia prevedere, tra l’altro, per i prossimi anni “un rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all’acquisto della cittadinanza italiana”.

⁹⁹ I provvedimenti ex art. 9 cit., che assumono la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l’accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell’interesse privato all’acquisto dello *status*. I secondi, invece, sono atti privi di valutazione discrezionale e di valenza politica, da emanarsi, con decreto del Ministro dell’Interno, una volta accertata la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5 e l’assenza o meno dei pregiudizi penali ex art. 6 L. 91/1992.

in Italia e per il *diniego* per i motivi ostativi di cui all'art. 6, lett. *a*) e *b*) cit. Se il coniuge straniero è residente all'estero, invece, la competenza è del Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

- b) il Ministro dell'Interno rimane competente per il *diniego* dell'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (c.d. "riservati") ai sensi dell'art. 6, lett. *c*) o per l'accoglimento dell'istanza se il Consiglio di Stato, consultato durante l'istruttoria, ritenga che dette ragioni non sussistono;
- c) il Presidente della Repubblica, con suo decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, concede la cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui all'art. 9 cit.;
- d) per le altre ipotesi in cui sia prevista la dichiarazione dell'interessato, invece, la competenza è in capo al Sindaco del Comune ove la medesima viene iscritta ovvero presentata, che provvede mediante gli uffici dello stato civile.

A questo proposito, è utile significare al lettore che, non per caso, l'art. 3 del D.P.R. 572/1993 discorre di "*istanza*" a proposito dell'acquisto ai sensi degli artt. 5 e 9 L. 91/1992, distinguendo dalle "*dichiarazioni di volontà*" necessarie in altre ipotesi di acquisto della cittadinanza, di cui all'art. 4 del medesimo regolamento.

4.1.1 *La presentazione dell'istanza*

Relativamente alle fattispecie che non rientrano nella competenza sindacale, le fasi dell'*iter* procedimentale, che vede coinvolti diversi soggetti istituzionali, sono sostanzialmente analoghe e, pertanto, unico ne può essere l'esame in questa sede. Procedendo con ordine, la presentazione dell'istanza è incardinata presso l'autorità ricevente, a dire, secondo l'art. 1 del D.P.R. 362/1994, la Prefettura del luogo di residenza del richiedente, ovvero, in caso di residenza all'estero, l'Autorità diplomatico-consolare¹⁰⁰.

L'istanza, oltre a contenere l'indicazione dei presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 1 del D.P.R. 362/1994¹⁰¹ e dall'art. 4 del D.P.R. 572/1993¹⁰², tenendo presente quanto disposto dall'art. 9bis

¹⁰⁰ Sul punto, si ricorda che l'art. 8, comma 1 del D.P.R. in discorso ha modificato la disciplina di cui all'art. 7 L. 91/1992, per cui, "*ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare*".

¹⁰¹ Si veda in particolare il comma 33: "L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: *a)* estratto dell'atto di nascita, o equivalente; *b)* stato di famiglia; *c)* documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza; *d)* certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti; *e)* certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana; *f)* certificato di residenza; *g)* copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio. 4. Ai fini della concessione, di cui all'art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti". Cfr. anche la circolare del 6 agosto 2009, n. K.60.1, emanata in seguito alla L. 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

¹⁰² Secondo cui: "1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti: *a)*

della legge del 1992¹⁰³. La rilevanza del ruolo dell’Autorità ricevente, in questa fase iniziale, si apprezza in quanto essa è chiamata ad operare una prima valutazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 362/1994, in seguito alla quale può invitare l’interessato, entro 30 giorni, a regolarizzare o integrare la documentazione ove vengano riscontrate irregolarità o incompletezza.

Inoltre, nel caso in cui ciò non avvenga o nella diversa ipotesi in cui si riscontri l’assenza dei presupposti che legittimano la presentazione della domanda di cittadinanza, la stessa Autorità ricevente procede a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, con provvedimento motivato.

Come poc’anzi anticipato, a partire dal 18 maggio 2015 il Ministero dell’Interno ha avviato la completa digitalizzazione del procedimento, attraverso il sistema informatizzato CIVES (già, SICITT)¹⁰⁴, con la modalità informatica di presentazione delle istanze, previa registrazione su un portale dedicato e trasmissione in formato elettronico della documentazione¹⁰⁵.

atto di nascita; *b*) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l’atto; *c*) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza; *d*) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente. 2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 3. L’istanza prodotta ai sensi dell’art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero dell’interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri: *a*) atto di nascita; *b*) certificato di situazione di famiglia; *c*) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di residenza. 4. L’istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 5. È facoltà del ministero dell’interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti. 6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell’interno. 7. Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”.

¹⁰³ Per completezza di studio, se ne riporta di seguito l’attuale formulazione, essendo stata la disposizione nel tempo interessata da una certa stratificazione normativa (in grassetto le recenti significative modifiche): “1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, **ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare**, sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a **250 euro**. 3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza”.

¹⁰⁴ Dal 18 gennaio 2021 è attivo il sistema informatico di gestione delle istanze di cittadinanza “CIVES”, in sostituzione del portale SICITT.

¹⁰⁵ Va evidenziato che la trasmissione informatizzata della documentazione (in particolare atti di nascita e certificati penali) ha comportato una ulteriore e particolare attenzione della Direzione centrale Cittadinanza per i profili concernenti le irregolarità nei documenti originati dai Paesi di provenienza dei richiedenti e gli aspetti relativi alla legalizzazione, impartendo accurate direttive per scongiurare il

4.1.2 *L'istruttoria*

La fase istruttoria è il cuore del procedimento di cittadinanza. Una volta superato il vaglio di ammissibilità della domanda, l'istruttoria coinvolge gli Uffici centrali (nel caso di provvedimenti *ex art.* 9, nonché nei casi in cui la definizione delle istanze per matrimonio non siano di competenza del Prefetto) e quelli periferici dell'Ammirazione dell'interno (nei casi ordinari di conferimento per matrimonio). Un ruolo fondamentale è in ogni caso svolto dalla Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, anche in termini di coordinamento dei competenti Uffici.

Durante la fase istruttoria viene esaminata tutta la documentazione acquisita, ai fini dell'emanazione del provvedimento conclusivo. Tra le varie informazioni, di particolare rilevanza sono quelle fornite dal Ministero della giustizia (con il casellario giudiziale, contenente l'elenco delle condanne riportate dal richiedente) e dalla locale Questura, il cui rapporto informativo contiene, per i procedimenti di cui all'*art.* 5, gli elementi relativi alla regolarità dell'ingresso e del soggiorno in Italia, all'effettiva convivenza con il coniuge, ai procedimenti penali a carico dell'interessato e/o pendenti; e, per i procedimenti *ex art.* 9, anche le informazioni raccolte a seguito del colloquio con l'interessato a proposito del livello di integrazione, di conoscenza della lingua e dei principi fondamentali dell'ordinamento, e della posizione lavorativa e reddituale.

Più nel dettaglio, nel caso dell'acquisto *ex art.* 5, la peculiarità dell'istruttoria si apprezza nelle verifiche pertinenti la stabilità del vincolo coniugale, nonché, l'assenza delle cause ostative di cui all'*art.* 6, che condurranno alla reiezione dell'istanza¹⁰⁶.

Nel caso, invece, di istanze ai sensi dell'*art.* 9, speciale rilievo istruttorio assume, evidentemente, l'inveramento del requisito della residenza legale¹⁰⁷.

rischio di falsificazioni e irregolarità. Si vedano in proposito, senza pretesa di esaustività, le ministeriali del 7 luglio 2016 (n. 6695), del 24 agosto 2016 (n. 8015), del 2 dicembre 2016 (n. 11454). Utile rammentare, inoltre, che il Regolamento (UE) 2016/1191, nel semplificare i requisiti per la presentazione di documenti pubblici nell'Unione europea, ha abolito l'obbligo di legalizzazione e di apostille e ha ridotto le formalità riguardanti le traduzioni, con l'istituzione di moduli standard plurilingue. Partito richiamo si rivolge, da ultimo, alla circolare del 19 novembre 2015, n. 11782, che ha precisato come, a seguito della nuova procedura di acquisizione *on line* delle istanze, il richiedente debba essere convocato almeno una volta in Prefettura per la verifica dell'identità, della conformità all'originale della documentazione inviata, per l'acquisizione della firma dell'interessato e per altre verifiche.

¹⁰⁶ In tale ipotesi, quindi, particolare rilevanza assume l'istruttoria volta a verificare la situazione del soggetto dal punto di vista dei precedenti penali, nonché l'accertamento della non sussistenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica o, in caso di condanna, della circostanza che sia intervenuta o meno la riabilitazione, nella sua qualità di provvedimento idoneo a far cessare gli effetti preclusivi della condanna (*art.* 6, comma 3 L. 91/1992).

¹⁰⁷ Cfr. l'*art.* 1 D.P.R. 572/1993, che contempla una nozione di residenza diversa da quella di cui all'*art.* 43 c.c. Per i cittadini comunitari, occorre fare riferimento alla Direttiva 2004/38 ed alla sua attuazione, avvenuta con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Si vedano altresì le indicazioni contenute nella Circolare del 20 giugno 2007, n. K 60.1, nonché nella Circolare del 5 gennaio 2007, n. K.60.1, a proposito della possibilità per gli stranieri di brevi spostamenti dal territorio nazionale, prima preclusivi dell'acquisto della cittadinanza, nonché di spostamenti all'estero del minore per particolari motivi, ai fini dell'acquisto *ex art.* 4, comma 2 della L. 91/1992.

Comune verifica esperenda, sia *ex art. 5 che ex art. 9 cit.*, è quella volta a verificare il grado di integrazione dello straniero nel nostro Paese. Al riguardo, si rileva che già nel 2009 il Ministero dell'interno¹⁰⁸ aveva ribadito il particolare rilievo assunto:

- dal grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento;
- dal grafo di integrazione nella società italiana, con particolare riferimento al co-niuge, alla composizione della famiglia dell'istante, al reddito e all'attività lavorativa svolta dal richiedente e dai componenti maggiorenni della famiglia nonché al regolare adempimento degli obblighi tributari¹⁰⁹;
- dalle notizie circa figli minori facenti parte del nucleo familiare, con riguardo all'osservanza degli obblighi scolastici.

Circa l'accertando grado di conoscenza della lingua italiana, nel 2018 è stata introdotta, per le domande presentate a partire dal 4 ottobre 2018, una nuova e dedicata disposizione all'interno della L. 91/1992. In particolare, l'art. 9.1 subordina la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 cit. al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), con inammissibilità dell'istanza in caso di insussistenza del titolo relativo alla conoscenza della lingua italiana¹¹⁰.

Sul punto è intervenuta di recente la Corte costituzionale che, con sent. 7 marzo 2025, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 cit. “*nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza italiana il richiedente [la cittadinanza] affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica*”. Il generalizzato requisito linguistico richiesto dalla disposizione al vaglio di costituzionalità¹¹¹ è stato ritenuto dalla Consulta in contrasto

¹⁰⁸ Il riferimento è alla circolare del 24 giugno 2009, n. K 60.1, ove viene richiamata l'attenzione sulla necessità che “i rapporti informativi redatti anche a seguito del colloquio con gli interessati, siano completi ed esaustivi e contengano tutti gli elementi che consentano una compiuta valutazione della situazione dei richiedenti”.

¹⁰⁹ Sul requisito dell'integrazione sociale, e su quello del reddito in particolare, che deve essere sufficiente a garantire l'autosufficienza economica, è indirettamente indice dell'integrazione dello straniero e deve essere dotato dei requisiti della personalità e dell'attualità, si vedano altresì A. LIBERATI, *La disciplina*, cit., pp. 715 e ss. nonché C. COMMENDATORE-B. VIRGILIO, *Codice dell'immigrazione*, cit., pp. 794 e ss.

¹¹⁰ La disposizione di cui all'art. 14, comma 1, lett. *a-bis*) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, prosegue affermando che “A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

¹¹¹ La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. *a-bis*) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla

con il principio di egualità sostanziale *ex art. 2 Cost.*, per aver posto, anziché rimosso, un ostacolo nei confronti di una situazione di vulnerabilità della persona e, guardando all'*art. 3 Cost.*, in violazione del principio di egualità formale per aver la disposizione trattato situazioni distinte in modo eguale, nonché del principio di ragionevolezza, essendo la prova della conoscenza della lingua italiana condizione inesigibile per quegli stranieri oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.

A questo proposito, è opportuno soffermarsi su alcune fondamentali linee interpretative ministeriali¹¹², che dettano importanti criteri di valutazione proprio in relazione ai procedimenti di “concessione” *stricto sensu*, e cioè quelli per residenza, in cui la valutazione è, secondo la costante giurisprudenza, “*squisitamente discrezionale*”¹¹³. In tali casi, infatti, non si tratta solo di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, ma anche di svolgere una valutazione – e dunque un’istruttoria – più ampia, decidendo sull’opportunità della concessione della cittadinanza allo straniero, in base a considerazioni che attengono alla sussistenza dell’interesse pubblico generale, alla capacità dell’interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà, in quanto “sarebbe contrario all’interesse pubblico che il nuovo cittadino non abbia mezzi idonei per mantenere sé e la propria famiglia”, nel momento del pieno inserimento nella comunità nazionale, con l’assunzione di tutti gli obblighi e i diritti comuni ai *cives*.

Da questa *ratio* generale discendono, quindi, i più puntuali criteri seguiti dal Ministero dell’interno in merito alla valutazione della capacità reddituale minima dei richiedenti. Anzitutto, il singolo individuo deve percepire un reddito minimo annuo pari a circa 8.300 euro, come stabilito dall’*art. 3* del D.L. 25 gennaio 1989, n. 382, per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria¹¹⁴. In secondo luogo, tenen-

L. 1° dicembre 2018, n. 132, è stata sollevata con ord. 145/2024 dal TAR dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, per violazione degli artt. 2, 3, 10 e 38 della Costituzione, ritenendo che tale disposizione “abbia operato una indebita preclusione della concessione della cittadinanza italiana a quei soggetti che, in ragione della impossibilità di apprendere la lingua per gravi disabilità e certificati deficit cognitivi, non siano nelle condizioni di documentare la conoscenza della lingua italiana” (la fattispecie è quella di soggetto affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti handicap).

¹¹² Si veda la circolare del 5 gennaio 2007, n. K.60.1. Tale circolare intende disciplinare l’ambito di discrezionalità che l’Amministrazione detiene nel procedimento di concessione della cittadinanza, nella verifica dei “vari elementi coinvolgenti la vita familiare e sociale dello straniero, il tempo e la qualità della sua permanenza sul territorio, nonché autenticità della sua aspirazione a divenire cittadino”.

¹¹³ Così la circolare citata, in riferimento all’orientamento giurisprudenziale. Più di recente, sul punto, v., tra più, Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122; Id., sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173.

¹¹⁴ I parametri reddituali di riferimento sono quelli previsti per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia, *ex art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382*, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8, e successivamente confermati dall’*art. 2, comma 15 L. 28 dicembre 1995, n. 549*, ovvero (con la conversione da Lire in Euro):

- € 8.263,31 per il richiedente la cittadinanza senza coniuge né figli a carico;
- € 11.362,05 per il richiedente la cittadinanza con coniuge a carico;
- € 516,00 ulteriori per ogni figlio a carico del richiedente la cittadinanza.

do conto delle mutate condizioni sociali e della importanza del concetto di solidarietà familiare, occorre valutare la consistenza economica dell'intero nucleo familiare cui l'aspirante cittadino appartiene. In terzo luogo, occorre permettere ai richiedenti, favorendo un esito positivo dei procedimenti, di "attualizzare" i redditi dichiarati, indicando successivi miglioramenti della propria posizione economica, dal momento che può trascorrere un considerevole lasso di tempo tra la presentazione dell'istanza e la conclusione del procedimento¹¹⁵.

Vi è da aggiungere che anche in relazione ai procedimenti di cittadinanza, trovano applicazione le norme in materia di certificazione di cui all'art. 15 della L. 183/2011 di modifica del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (con l'introduzione del comma 2 dell'art. 40¹¹⁶).

4.1.3 *La conclusione del procedimento*

Il provvedimento con cui si conclude il procedimento in esame ha, come si è visto, una veste formale diversa a seconda che si versi nell'ipotesi dell'art. 5 o in quella dell'art. 9.

Infatti, nella prima ipotesi, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge del 1992, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'Interno; nella seconda ipotesi, viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Dopo l'intervento della Direttiva del 7 marzo 2012, qualora non si versi nell'ipotesi di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica (rispetto alla quale il provvedimento rimane di competenza del Ministro dell'Interno), l'acquisto o il diniego della cittadinanza *iure matrimonii* avviene con decreto del Prefetto territorialmente competente.

L'aspetto più delicato che riguarda la stesura del provvedimento finale consiste nelle generalità da attribuire al soggetto¹¹⁷. Sul punto, al fine di rispettare il diritto personalissimo all'identità personale, un parere della sez. I del Consiglio di Stato ha stabilito che è corretto estrarre dai principi comunitari la regola del pieno riconoscimento del nome di origine dello straniero che acquista la cittadinanza, consentendo allo stesso di indicare nella relativa istanza le proprie generalità così come specificate nell'atto di nascita¹¹⁸.

Dopo la notifica del provvedimento¹¹⁹, il nuovo cittadino deve prestare il giuramento di cui all'art. 10 della legge del 1992, dinanzi l'Ufficiale di stato civile del

¹¹⁵ Al riguardo, si vd. di recente, tra più, Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023, n. 3143.

¹¹⁶ Secondo cui "sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

¹¹⁷ La precisazione non è peregrina alla luce della ricorrente circostanza del cambio di generalità dei richiedenti nel corso del procedimento. In argomento, si suggerisce la consultazione dell'aggiornato vademecum di orientamento, unito alla circolare della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranza, del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del 24 aprile 2025, disponibile all'indirizzo <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it>.

¹¹⁸ Si veda la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, recepita dall'art. 24, comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, nonché la Circolare K 8 febbraio 1999.

¹¹⁹ Si specifica che la Prefettura e il Consolato competenti, una volta ricevuto il provvedimento di concessione della cittadinanza, dovranno sempre verificare la permanenza in capo all'interessato dei requisiti di residenza, reddito e assenza di pregiudizi penali, prima di procedere alla notifica.

Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare, come individuati ai sensi dell’art. 23 della stessa legge¹²⁰. In questa occasione di alto valore simbolico, viene anche consegnata una copia della Costituzione a significare il pieno inserimento nella comunità politica e civile italiana¹²¹. Tale atto solenne conclude il procedimento in esame e deve essere prestato, in qualità di necessaria fase integrativa dell’efficacia provvidamentale, “entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo”¹²², divenendo così l’interessato cittadino italiano dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

4.2 I termini di conclusione del procedimento

Ulteriore aspetto, di assai significativo impatto, pertinente il procedimento di concessione della cittadinanza riguarda i termini di conclusione del procedimento, che presentano specificità rispetto alla generale disciplina contenuta alla L. 241/1990¹²³. Ivi, come noto, l’art. 2 scagliona, secondo criteri di ascendente aggravamento istruttorio e tipologia provvidamentale, distinti termini di conclusione del procedimento amministrativo per cui, oltre alla generale previsione dei trenta giorni (comma 2), possono darsi, al ricorrere di determinate condizioni, termini di conclusione del procedimento a novanta giorni (comma 3) ovvero, a centottanta giorni (comma 4, primo periodo). Nonostante la previsione “eccezionale” di un limite massimo a centottantagiorni, il secondo periodo dell’art. 4 cit. espressamente esclude dal novero di tale argine, per quel che qui interessa, proprio i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

Ecco che il legislatore speciale del 1992 ha sì provveduto ma, come si nota dalla lettura del suo art. 9ter, unicamente per la concessione della cittadinanza ai sensi

¹²⁰ Cfr. anche l’art. 7 del D.P.R. 572/1993.

¹²¹ Così la Circolare del 15 ottobre 2007, n. K 60.1.

¹²² Per le modalità della prestazione del giuramento di cui al presente articolo vedi l’art. 7, D.M. 27 febbraio 2001. Si ricorda, in proposito, la pronuncia della Corte costituzionale del 7 dicembre 2017, n. 258 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 cit., “nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata disabilità”, sulla quale, si v. *supra*.

¹²³ La regolamentazione dei termini, infatti, è il profilo normativo rispetto al quale occorre, da un lato, venire incontro al legittimo interesse dei richiedenti a vedere accolta o respinta la propria domanda di cittadinanza, nei tempi di legge, con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990 e, dall’altro, tener conto della particolare complessità del procedimento di concessione della cittadinanza, che richiede di assumere, da parte degli uffici competenti, numerosi elementi di valutazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, nonché della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti allorché si assuma una decisione tanto rilevante per l’ordinamento, quale l’attribuzione allo straniero dello *status civitatis*. Come si è visto a proposito della documentazione da produrre, molteplici sono gli elementi che, al momento della presentazione dell’istanza o durante l’istruttoria, d’ufficio o con richieste di integrazione, devono o possono essere acquisiti al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di legge e, nel caso in cui ciò sia previsto, di esercitare la discrezionalità amministrativa in ordine alla concessione. Si tratta di elementi diversi a seconda che si tratti di istanze ai sensi dell’art. 5 o ai sensi dell’art. 9 della legge del 1992: si pensi, a titolo esemplificativo, alle informazioni sulla situazione reddituale dei soggetti o alla situazione penale dei soggetti o all’assenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica o alla regolarità dei requisiti di residenza o di *coniugio* dell’interessato. A ciò si aggiunga che tali elementi sono prodotti da soggetti diversi dal richiedente, quali le Prefetture, le Autorità diplomatico-consolari e i competenti uffici di Polizia.

degli artt. 5 e 9 della L. 91/1992, con previsione di un termine di conclusione del procedimento pari a due anni. Successivamente, con il D.L. 4 ottobre 2018¹²⁴, il termine è stato elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza. Da ultimo, è intervenuto il D.L. 130/2020, che lo ha (nuovamente) ridotto a ventiquattro mesi, seppur prorogabili fino a un massimo di trentasei dalla data di presentazione della domanda e con un temperato regime intertemporale¹²⁵.

È opportuno, secondo chi scrive, per completezza d'indagine brevemente riportare, in chiosa, che, circa il termine di conclusione dei procedimenti in materia di cittadinanza italiana di competenza degli enti locali, per prassi, numerose Amministrazioni Comunali risultano aver adottato il termine di centottanta giorni¹²⁶.

5. La perdita della cittadinanza italiana

La L. 91/1992 ha modificato profondamente la precedente normativa in materia di perdita della cittadinanza¹²⁷, ispirandosi al principio della conservazione della nazionalità italiana in caso di acquisto, a qualunque titolo, di una cittadinanza straniera nonché attribuendo rilevanza alla volontà dell'interessato in presenza di determinate condizioni¹²⁸.

Ed effettivamente, l'**art. 11** della legge del 1992 contempla una prima, e più generale, ipotesi di la perdita della cittadinanza italiana per **rinuncia volontaria**, secondo cui “*il cittadino che possiede, acquista e riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero*”. Bene si comprende, pertanto, come questa fatispecie sia scevra da automatismi applicativi, poiché la perdita della cittadinanza può discendere unicamente da una espressa manifestazione di volontà.

¹²⁴ L'art. 14, comma 2 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha disposto che la modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

¹²⁵ L'art. 4, comma 6 del D.L. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto che la modifica si applica per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

¹²⁶ La citata ministeriale 8 aprile 1991, n. K. 28.1 non prevede alcun specifico termine. Diversamente, il D.M. 5 gennaio 2004, n. 57 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisce, alla tabella n. 4, che la durata complessiva del procedimento relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti iure sanguinis da cittadini italiani non può eccedere i duecentoquaranta giorni.

¹²⁷ La legge del 1912, infatti, guardava con sfavore alla pluripolidia e, conseguentemente, disciplinava l'istituto della perdita della cittadinanza al fine di evitare il contemporaneo possesso di una cittadinanza straniera e di quella italiana.

¹²⁸ Se per il nostro ordinamento, dunque, l'integrazione del cittadino italiano in una comunità straniera non rappresenta di per sé una circostanza incompatibile con il mantenimento dei vincoli giuridici con l'Italia, si deve evidenziare, per altro verso, che la possibilità di mantenere anche la cittadinanza straniera, oltre a quella italiana, risulta condizionata dalla specifica disciplina degli ordinamenti stranieri, che talvolta prevedono la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto volontario di altra nazionalità.

Specificamente, le condizioni richieste per l'applicazione della disposizione in discorso risultano essere le seguenti:

1. il possesso, l'acquisto e il riacquisto di una cittadinanza straniera. Quindi, al fine di evitare casi di apolidia, se l'interessato non è titolare di altra cittadinanza, non può rinunciare alla cittadinanza italiana;
2. la dichiarazione di rinuncia della cittadinanza italiana, che si può rendere nella forma e con le modalità stabilite dall'art. 8 del D.P.R. 572/1993;
3. la residenza all'estero, che costituisce prova dell'interesse della persona di acquistare una diversa cittadinanza e che deve essere effettiva e stabile.

Altra espressione di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana è contenuta all'**art. 3, comma 4** della L. 91/1992, nella parte in cui consente all'adottato maggiorenne in possesso di altra cittadinanza di rinunciare a quella italiana entro un anno dalla revoca dell'adozione per fatto dell'adottante.

Ancora in punto di rinuncia volontaria, occorre menzionare l'**art. 14** della L. 91/1992, che accorda la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana per coloro che la abbiano ottenuta durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato detto *status civitatis*, sempre che siano in possesso di altra cittadinanza, una volta divenuti maggiorenni.

Da ultimo, è utile ivi far cenno a quanto meglio si vedrà *infra*, a proposito dell'**art. 13, comma 1, lett. d)** della L. 91/1992, ove la rinuncia volontaria è concegnata in maniera speculare, essendo previsto un meccanismo tacito di riacquisto della cittadinanza italiana ove l'interessato, al decorso di un periodo annuale di residenza in Italia, non abbia espressamente dichiarato di rinunciarvi.

La tassonomia relativa alla perdita della cittadinanza italiana è arricchita da ulteriori fattispecie, che presentano ben distinto fondamento razionale, derivando dall'**esercizio di attività incompatibili con i doveri di fedeltà verso lo Stato**, come regolate dalle distinte ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'**art. 12** della L. 91/1992.

Precisamente, secondo il **comma 1** cit., il cittadino italiano perde la cittadinanza “*se, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero, o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare*”¹²⁹.

Il **comma 2** cit., invece, prevede per il cittadino italiano che, “*durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico o una carica pubblica, o abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi stato obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadi-*

¹²⁹ Nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 12 della legge del 1992, l'intimazione deve essere fatta mediante decreto del Ministero dell'interno e produce effetto dal giorno della notifica all'interessato. Qualora quest'ultimo non ottemperi all'ordine rivoltogli, lo stesso perderà la cittadinanza italiana dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'abbandono delle attività incompatibili con i doveri di fedeltà verso lo Stato. In tali casi, è possibile riacquistare la cittadinanza, a meno che non venga emanato dal Ministro dell'Interno un apposito decreto di inibizione all'acquisto.

nanza”, la perdita della cittadinanza italiana al momento della cassazione dello stato di guerra¹³⁰.

Come si nota, le ipotesi di cui all’art. 12 cit. qualificano la perdita della cittadinanza in funzione sanzionatoria per la violazione dell’art. 54 della Costituzione, che impone a ciascun cittadino il dovere di fedeltà verso la Repubblica. Con ciò, si intende di privare dello *status civitatis* il cittadino italiano che volontariamente si ponga al servizio di Stati o di enti pubblici ovvero di enti internazionali ai quali non partecipa l’Italia, per svolgere attività che siano giudicate incompatibili con i doveri del cittadino. Da un punto di vista sistematico, notabile peculiarità risiede nel fatto che, a differenza dell’ipotesi della rinuncia volontaria, può essere privato della cittadinanza italiana anche chi non ne acquista un’altra, cosicché dall’applicazione della normativa di cui all’art. 12 cit. possono eccezionalmente discendere nuovi casi di apolidia.

Ultima fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, operante in via automatica, è delineata dall’**art. 3, comma 3** della legge 1992, per l’ipotesi di revoca dell’adozione per colpa dell’adottato. Specificamente, la disposizione prevede che la revoca dell’adozione comporta la perdita della cittadinanza solo se sia determinata dalla condotta dell’adottato e sempre che quest’ultimo riacquisti altra cittadinanza o ne abbia comunque già il possesso¹³¹.

6. La revoca della cittadinanza italiana

Con le modifiche normative del 2018¹³² è stato introdotto nella L. 91/1992 l’art. 10bis, che regola l’istituto della revoca della cittadinanza italiana in caso di interventuta condanna definitiva per fattispecie criminose espressive di grave minaccia per la sicurezza dello Stato. Si tratta, specificamente, dei:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a cinque anni o nel massimo a dieci anni (art. 407, comma 2, lett. *a*), n. 4 c.p.p.);
- ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, comma 1, lett. *a*) n. 4 c.p.p., che rinvia all’art. 270, comma 3, c.p.);
- partecipazione a banda armata (art. 407, comma 1, lett. *a*) n. 4 c.p.p., che rinvia all’art. 306, comma 2, c.p.);
- assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270ter c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270quinquies.2 c.p.).

¹³⁰ Nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 12 della legge del 1992, la perdita della cittadinanza italiana avviene automaticamente, quando cessa lo stato di guerra, senza necessità di alcun decreto di intimazione. La perdita della cittadinanza decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’armistizio. In tali casi, non è ammesso il riacquisto della cittadinanza ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della medesima legge.

¹³¹ Sull’istituto di cui all’art. 3 cit. v. il paragrafo dedicato, *supra*.

¹³² Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con mod., dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

La latitudine applicativa dell’art. 10bis *cit.* è altresì circoscritta in senso soggettivo, essendo la cittadinanza italiana revocabile unicamente a chi l’abbia acquisita per matrimonio (art. 5 *cit.*), per naturalizzazione (art. 9 *cit.*), ovvero per residenza ai sensi dell’art. 4, comma 2 *cit.*

Sulla materia è intervenuto il c.d. “Decreto Sicurezza” del 2025¹³³, che ha esteso a dieci anni (anziché ai previgenti tre) dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati sopra indicati il termine entro cui può essere disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, la revoca della cittadinanza in discorso, nell’ottica di una maggiore tutela della sicurezza nazionale¹³⁴, oltre a precludere comunque l’operatività dell’istituto laddove l’interessato non possieda o possa acquisire altra cittadinanza¹³⁵.

7. Il riacquisto della cittadinanza italiana

Per quanto concerne il riacquisto della cittadinanza italiana, la L. 91/1992 ha ribadito il precedente orientamento volto a favorirlo, ponendo alla base del riacquisto della cittadinanza elementi opposti, ma simmetrici rispetto a quelli che ne determinano la perdita e, in particolare, una manifestazione di volontà diretta a riacquistare lo *status civitatis*, connessa alla residenza, e la cessazione delle attività incompatibili con i doveri verso lo Stato italiano¹³⁶.

La legge del 1992 ha mantenuto l’impostazione della precedente normativa, ma ha altresì introdotto alcuni elementi innovativi. Difatti, nonostante permanga la facoltà del Governo di opporsi al riacquisto, sono venuti meno molti degli automatismi precedentemente previsti, e le ragioni a fondamento della perdita della cittadinanza non rilevano ai fini del relativo riacquisto.

Tale scelta appare rispettosa dei principi contenuti nella nostra Costituzione che, agli artt. 2 e 22, riconosce e garantisce la cittadinanza come un diritto inviolabile dell’uomo.

Da un punto di vista sistematico, oltre alla manifestazione di volontà dell’interessato in tal senso, ruolo determinante è assunto dalla sussistenza di un effettivo legame con l’Italia.

¹³³ Si v., in particolare, l’art. 9 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazione, dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

¹³⁴ V., sul punto, la circolare della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 13 giugno 2025, *cit.*

¹³⁵ In conformità a quanto previsto dalla Convenzione relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954 e della Convenzione delle nazioni Unite sulla riduzione dell’apolidia del 30 agosto 1961, rispettivamente ratificate dall’Italia con la L. 1° febbraio 1962, n. 306 e con la L. 29 settembre 2015, n. 162.

¹³⁶ La L. 91/1992 prevedeva due modi di riacquisto della cittadinanza che erano denominati dalla dottrina, rispettivamente, “automatico” e “immediato”. Il modo di riacquisto “automatico” si verificava quando l’ex cittadino naturalizzato straniero tornava in Italia e fissava qui la sua residenza per almeno due anni: in tal caso, egli riacquistava la cittadinanza italiana *ex lege* e a prescindere dalla propria volontà. Il modo di riacquisto “immediato”, invece, comportava che l’interessato stabilisse la propria residenza in Italia e dichiarasse di rinunciare alla cittadinanza straniera o, in altra ipotesi, dimostrasse di aver cessato di esercitare le attività contrarie ai doveri verso lo Stato.

Al riguardo, il **comma 1 dell'art. 13** della L. 91/1992 prevede che può riacquistare la cittadinanza italiana chi:

- presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare (**lett. a**);
- assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare (**lett. b**);
- dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica (**lett. c**);
- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine (**lett. d**);
- se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1 cit. (**lett. e**)¹³⁷.

Si deve notare che l'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 1, lett. *d*), integra un caso di riacquisto “automatico”, ossia di una fattispecie che si verifica se, oltre al decorso di un periodo annuale di residenza in Italia, non sia stata espressa, entro lo stesso termine, una dichiarazione di rinuncia al riacquisto.

Diversamente, le altre ipotesi di recupero dello *status civitatis* disciplinate dal medesimo art. 13 cit. costituiscono altrettante fattispecie di riacquisto “immediato”, che, seppur correlate a meri comportamenti o a specifici fatti, sono riconnesse ad una espressa dichiarazione di volontà da parte dell'interessato che intenda riacquistare la cittadinanza.

Da ultimo, si rammenta qui nuovamente, che il successivo **art. 17, al comma 2**, nel rinviare a quanto disposto dall'art. 219 della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, permette, poi, il riacquisto della cittadinanza per le donne che l'hanno perduta al momento del matrimonio con cittadino straniero, avvenuto prima del 1° gennaio 1948, o del cambiamento di cittadinanza del marito¹³⁸.

7.1 La speciale forma di riacquisto della cittadinanza italiana nella riforma del 2025

Il richiamato D.L. 36/2025, come convertito dalla L. 74/2025, ha riformulato l'art. 17 della L. 91/1992 (re)introducendo una speciale forma di riacquisto della cittadinan-

¹³⁷ Nei casi previsti dalle lett. *c*, *d* ed *e*), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministero dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

¹³⁸ Si riporta il testo dell'art. 219 della L. 19 maggio 1975, n. 151: “La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. È abrogata ogni norma della L. 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge”.

za italiana in favore di chi sia nato in Italia o sia stato ivi residente per almeno due anni consecutivi e abbia perduto la cittadinanza in applicazione degli artt. 8, n. 1 e 2 e 12 della L. 13 giugno 1912, n. 555, ovvero, rispettivamente, per avvenuta naturalizzazione in un altro Paese, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera¹³⁹, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza¹⁴⁰, non oltre il 15 agosto 1992, giorno antecedente l’entrata in vigore della L. 91/1992.

Tale riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza prevista dalla riforma del 2025 risulta significativa se si pone mente all’originaria formulazione del comma 1 dell’art. 17 cit., che in termini disponeva: “*Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli artt. 8 e 12 della L. 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’art. 5 della L. 21 aprile 1983, n. 123*¹⁴¹, *la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”. Il termine dei due anni dall’entrata in vigore della L. 91/1992 per la presentazione della dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è stato in passato oggetto di due successive proroghe disposte dal legislatore, fino al termine del 31 dicembre 1997¹⁴², risultando successivamente precluso l’esercizio del riacquisto.

Sì che, in presenza delle richiamate condizioni in *incipit*, è possibile presentare espressa dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana a partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2027.

¹³⁹ Si riporta il testo dell’art. 8, n. 1 e 2 cit., secondo cui: “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.

¹⁴⁰ Si riporta il testo dell’art. 12 cit., secondo cui: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto”.

¹⁴¹ Il mancato rinvio da parte del nuovo comma 1 dell’art. 17 cit. all’art. 8, n. 3 della L. 555/1912 si giustifica, secondo chi scrive, in ragione dell’assorbimento di detta ipotesi nell’art. 12, L. 91/1992. Diversamente è a dirsi per il mancato rinvio all’art. 5 della L. 21 aprile 1983, n. 123, espressamente abrogato dall’art. 26, comma 2 della L. 91/1992. In proposito si ricorda, e riporta, l’intero testo della disposizione, che in termini recita: “1. Sono abrogati la L. 13 giugno 1912, n. 555, la L. 31 gennaio 1926, n. 108, il R.D.L. 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 517, l’art. 143ter del codice civile, la L. 21 aprile 1983, n. 123, l’art. 39 della L. 4 maggio 1983, n. 184, la L. 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. È soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’art. 5, comma 2, della L. 21 aprile 1983, n. 123, e all’art. 1, comma 1, della L. 15 maggio 1986, n. 180. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali”.

¹⁴² Precisamente, con L. 22 dicembre 1994, n. 736, “il termine di due anni, previsto dal presente art. 17, è (stato) prorogato fino al 15 agosto 1995”. Con la successiva L. 23 dicembre 1996, n. 662, (con l’art. 2, comma 195) “Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 17 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, già prorogato con L. 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997”.

Oltre alla temporaneità applicativa, ulteriore profilo di innovatività della disposizione in discorso risiede nella clausola di riserva in apertura al comma 1, nel far salvo quanto previsto dall'art. 3bis della L. 91/1992, alla cui disamina è dedicato il paragrafo che segue.

8. Il mancato acquisto della cittadinanza italiana

L'art. 1, comma 1 del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto una retroattiva preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana per **chi sia nato, ovvero nasca, all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza**. Secondo quanto in proposito rilevato dallo stesso Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati¹⁴³, tale previsione è espressiva del principio di effettività del vincolo con l'Italia di chi richiede la cittadinanza.

Precisamente, il meccanismo delineato dalla disposizione di cui all'**art. 3bis della L. 91/1992** si struttura secondo una doppia serie di deroghe, come di seguito riportate.

Una prima, sancita in apertura al **comma 1**, è quella:

- agli artt. 1, 2, 3, 14 e 20 della stessa L. 91/1992;
- all'art. 5 della L. 21 aprile 1983, n. 123¹⁴⁴;
- agli artt. 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della L. 13 giugno 1912, n. 555¹⁴⁵;

¹⁴³ Il dossier è disponibile, in formato open, al seguente indirizzo: <https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-21462/disposizioni-urgenti-materia-cittadinanza.html>.

¹⁴⁴ In conseguenza dell'intervenuta abrogazione integrale della legge in discorso (v., *supra*) la ri chiamata disposizione continua ad applicarsi unicamente ai rapporti sorti e fatti verificatisi in costanza della relativa vigenza.

¹⁴⁵ In conseguenza dell'intervenuta abrogazione integrale della legge in discorso (v., *supra*), le richiamate disposizioni continuano ad applicarsi unicamente ai rapporti sorti e fatti verificatisi in costanza della relativa vigenza. Per maggiore facilità di lettura, se ne riporta qui il testo:

- art. 1: “È cittadino per nascita: 1° il figlio di padre cittadino; 2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”; 3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno”;
- art. 2: “Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. È a tale affetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile”;
- art. 7: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”;